LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 31

Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali[1]

Art. 1 (Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modificazioni)

1. Nella legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*[2]

b) *(omissis)*[3]

c) *(omissis)*[4]

Art. 2 (Termini per l'adeguamento)

1. I comuni adottano le disposizioni attuative dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.[5]

---

1 In B.U. 22 dicembre 2015, n. 51 – Supplemento n. 4.

2 Sostituisce il comma 1 dell'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

3 Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

4 Inserisce gli articoli 56-*bis*, 56-*ter*, 56-*quater*, 56-*quinquies*, 56-*sexies* e 56-*septies* dopo l'art. 56 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 3 (Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*[6]

Art. 4[7] **(Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali" e successive modificazioni)**

1. All'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*[8]

b) *(omissis)*[9]

---

5 Comma modificato dall'art. 7, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

6 Modifica il comma 3, lettera b) dell'art. 41 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

7 Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si segnala l'entrata in vigore dell'art. 3, comma unico, della l.r. 28 settembre 2016, n. 8, il quale dispone che *"La nuova disciplina recata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015."*.

8 Modifica il comma 1 l'art. 36 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

9 Modifica il comma 4 l'art. 36 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.